



Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 10/03/2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 27/03/2007 e C.C. n. 6 del 21/01/2008

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Art. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.....	2
Art. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	2
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI	2
Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA	2
Art. 7 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	4
Art. 8 - SUPERFICIE UTILE	4
Art. 9 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI.....	5
Art. 10 – COMPUTO DELLE SUPERFICI	5
Art. 11 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.....	5
Art. 12 – ATTIVITA' PRODUTTIVE: RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON ASSIMILATI E/O AUTONOMO AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI	6
Art. 13 - DENUNCE.....	6
Art. 14 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE....	7
Art. 15 - CONGUAGLI	7
Art. 16 – ESENZIONI, RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI	7
Art. 17 - RIMBORSI.....	7
Art. 18 - TARIFFA GIORNALIERA	8
Art. 19 - ACCERTAMENTO	8
Art. 20 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	8
Art. 21 - PENALITA'.....	8
Art. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	9
Art. 23 – IL TRATTAMENTO DEI DATI	9
Art. 24 - TRIBUTO AMBIENTALE.....	9
Art. 25 - CONTENZIOSO	9
Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	9
Art. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	10



Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale per la gestione dei rifiuti nel Comune di VALEGGIO SUL MINCIO, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nonché i rapporti tra utenza e Comune gestore del servizio.

Art. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La "*gestione dei rifiuti*" comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, svolte in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22, così come modificato dall'art. 23 della Legge 31.7.02, n. 179.

Art. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita, con decorrenza 1° Gennaio 2005, la tariffa di igiene ambientale, disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Art. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La Tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è definita, con validità per l'intero anno solare, con Deliberazione della Giunta Comunale, in relazione al Piano Finanziario, corredato dalla Relazione, relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa, attuando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
2. In caso di mancata adozione della delibera entro i termini di legge, si applicano le tariffe già in vigore.
3. Ai sensi dell'art.54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n.446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana. L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49 D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.
2. In caso di abitazioni locate ammobiliate la tariffa è dovuta dal soggetto locatore proprietario. Qualora in questi casi il locatario acquisisca la residenza nel Comune di Valeggio sul Mincio nella stessa abitazione, la tariffa sarà a suo carico come da comma precedente.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal regolamento di cui a precedente art. 2.

Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produzione dei rifiuti.

In dettaglio la classificazione adottata è la seguente:



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

A. ABITAZIONI CIVILI

B. ATTIVITA' NON DOMESTICHE

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5 - STABILIMENTI BALNEARI
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9 - CASE DI CURA E RIPOSO
10 - OSPEDALI
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB

2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 4.

3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento da parte del Comune, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione dei proprietari o possessori, comunque residenti nel Comune di VALEGGIO SUL MINCIO, (c.d. seconde case), sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, calcolata per un nucleo familiare composto da una persona.

6. Per l'abitazione colonica e altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

7. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

8. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.

9. Le utenze domestiche di nuclei non anagraficamente residenti nel Comune di Valeggio sul Mincio, comprese le utenze domestiche diverse dall'abitazione di residenza e gli appartamenti locati ammobiliati per i quali è tenuto al pagamento della tariffa il proprietario, vengono associate d'ufficio a un numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:

- 1 componente per superfici fino a mq 30
- 2 componenti per superfici da 31 a 60 mq
- 3 componenti per superfici da 61 a 90 mq
- 4 componenti per superfici da 91 a 120 mq
- 5 componenti per superfici da 121 a 150 mq
- 6 componenti per superfici oltre 150 mq

10. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo della Tariffa per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Art. 7 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si intendono:

a) per le utenze domestiche:

Abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo (seconda casa) per un periodo non superiore a 180 giorni/anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando le dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Per tali utenze il numero degli occupanti viene computato come da precedente art. 6 comma 9 e viene applicata una riduzione per la parte variabile della tariffa pari al 75%.

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

A tali utenze si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta – sia nella quota fissa che variabile - del 50%.

Art. 8 - SUPERFICIE UTILE

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini,



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

ecc.) destinati alla produzione di rifiuti urbani o assimilati con esclusione soltanto delle aree ove si producono rifiuti per loro natura o destinazione non assimilabili agli urbani ai sensi della normativa vigente (es. pericolosi).”;

3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - qualsiasi altra area scoperta operativa, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tariffa;

Art. 9 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI

Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tariffa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione con esclusione dei locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (centrali termiche, vani ascensori, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, ecc.);
- Soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50.
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o riposo e non altrimenti occupate.
- Unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote, chiuse e inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate e abbiano gli allacciamenti ai principali servizi pubblici (acqua, luce, gas) sigillati.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o specifica documentazione.

Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.

Art. 10 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza.
2. Per le aree scoperte operative il computo delle superfici viene effettuato sul perimetro interno della medesima al netto di eventuali costruzioni esistenti.
3. Misurazioni di aree scoperte, casi particolari:
 - Campeggi: area delle piazzole e aree comuni.
 - Parchi divertimento e parchi acquatici: aree pavimentate a servizio di chioschi, piscine, spazi gioco pavimentati, zone servizi.
 - Distributori di carburanti e lavaggi auto: 1/3 dell'intera area dell'attività.
4. La misurazione complessiva è sempre arrotondata per difetto al metro quadrato inferiore.

Art. 11 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Il numero dei componenti la famiglia, per le persone fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 180 giorni nel corso dell'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a



condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di cui sopra si applica la procedura di conguaglio di cui al successivo art. 14.

2. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare all'Ufficio tributi ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza.
3. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il primo gennaio di ogni anno o la data dell'emissione del ruolo per l'anno in corso. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo in base a specifica istanza del contribuente. Le variazioni in aumento del numero dei componenti della famiglia comporteranno il ricalcolo dell'importo dovuto e l'emissione di relativa fattura.

Art. 12 – ATTIVITA' PRODUTTIVE: RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON ASSIMILATI E/O AUTONOMO AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Qualora non sia chiaramente identificabile la superficie produttiva di rifiuti soggetti a privativa da rifiuti speciali non assimilati, la tariffa relativa alla parte variabile sarà computata per una superficie pari al 50% del totale per: falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto, lavanderie, verniciature, galvanotecnici, fonderie, concerie, laboratori di analisi mediche e radiologiche, odontotecnici, lavorazione marmi, officine metalmeccaniche, vetrerie, tipografie.
Qualora invece sia possibile computare le superfici produttive esclusivamente di rifiuti speciali non assimilati si procederà ad applicare la parte variabile della tariffa esclusivamente per le superfici produttive di rifiuti assimilati con l'eventuale differenziazione tariffaria per tipologia di attività qualora ben individuata (es. locali adibiti ad uffici, mense, attività produttiva, ecc.). La parte fissa della tariffa (comunque dovuta per l'intera superficie come specificata all'art. 8 del presente regolamento) sarà correlata alla tipologia di attività se specificata, mentre, per quanto riguarda la superficie esclusa dalla parte variabile ai sensi del presente comma, sarà applicata la tariffa di parte fissa specifica dell'attività produttiva.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Dpr 158/99, sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è riconosciuta, sulla base di apposita istanza degli interessati, una riduzione tariffaria in caso il produttore dimostri di avere avviato a recupero tramite soggetti diversi dal Gestore, mediante presentazione del MUD e/o dei formulari.
La riduzione tariffaria viene forfetariamente computata nel 50% della parte variabile della tariffa qualora l'avvio al recupero sia avvenuto per oltre il 50% della quantità derivante dall'applicazione del coefficiente di produzione applicato alla tipologia di attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.
La documentazione per ottenere l'agevolazione di cui al presente comma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno ed essere relativa all'anno precedente. Per le nuove utenze dovrà essere dichiarata in sede di denuncia originaria, In ogni caso verrà verificata e conguagliata in sede di rinnovo annuale della domanda.
3. Le attività con significativa produzione di rifiuti organici (codifiche 22, 23, 24, 25, 27) che dimostrino di autosmaltire completamente il rifiuto organico mediante compostaggio ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, senza consegna al servizio pubblico di raccolta, beneficeranno della riduzione del 20% della parte variabile. L'agevolazione decorrerà dalla data della denuncia di variazione o di nuova iscrizione. In ogni caso dovrà essere consentita la verifica da parte del personale comunale delle modalità del compostaggio effettuato.;

Art. 13 - DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e devono contenere:

Per le utenze domestiche:

- i dati identificativi del soggetto;
- il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.

Per le utenze non domestiche:

- i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro)
- categoria di appartenenza
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali
- condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
3. Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi rilevanti nel calcolo della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere comunicate entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere presentata direttamente presso gli uffici comunali, che ne rilasceranno ricevuta.
5. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione.
6. L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento sono tenuti, dietro richiesta del Comune, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.

Art. 14 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree comunicata entro i termini di cui al precedente comma al Comune e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione.
6. La mancata comunicazione di cessazione di cui il Comune viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Art. 15 - CONGUAGLI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 16 – ESENZIONI, RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI

1. I locali ed aree occupati da enti e associazioni – senza fini di lucro - che svolgono attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, nell'interesse collettivo ed attività rilevanti nella tutela dell'ambiente sono esenti dalla Quota variabile della Tariffa.
2. Per le utenze domestiche che dimostrino di effettuare il compostaggio domestico, verificabile a mezzo accertamento da parte del competente settore ecologia, si applica una riduzione del 20 per cento della quota variabile.
3. Alle abitazioni situate ad una distanza di almeno 400 metri dal punto di raccolta più vicino è applicata una riduzione della QUOTA FISSA della tariffa pari al 65%.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai punti precedenti saranno applicate previa istanza autocertificante del soggetto interessato e, per i punti n. 2 e 3 con successiva dichiarazione del responsabile del settore ecologia.

Art. 17 - RIMBORSI

1. Nei casi di errata applicazione della tariffa l'utente ha diritto al rimborso.
2. Il Comune provvede al rimborso d'ufficio o entro 90 giorni dalla presentazione di istanza da parte dell'interessato; la domanda può essere presentata entro i termini di prescrizione ordinaria.



Art. 18 - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE IN CASO DI FESTE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE

Chiunque organizzi su area pubblica o aperta al pubblico iniziative quali: feste, spettacoli o manifestazioni varie con o senza somministrazione di alimenti, è tenuto a chiedere anticipatamente all'ufficio servizi la collocazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. A conclusione dell'iniziativa, l'Ufficio Servizi farà prelevare i contenitori e procederà alla pesatura dei soli cassonetti contenenti il rifiuto secco indifferenziato comunicando poi all'Ufficio Tributi il peso e l'importo al chilogrammo dello smaltimento in discarica al momento della consegna. L'Ufficio Tributi fatturerà al responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa (persona fisica o associazione) l'importo risultante maggiorato del 20% a titolo di rimborso forfetario spese di trasporto e gestionali, oltre all'IVA di legge.

Art. 19 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune può effettuare controlli e verifiche relativi alle denunce ed, emergendo irregolarità, applicare la maggior tariffa dovuta, oltre ad interessi e penalità.
2. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni.
3. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dall'art. 12 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
4. L'accertamento, in caso di impedimento, a qualsiasi titolo, viene motivatamente effettuato d'ufficio in via presuntiva.
5. Qualora l'esito dei controlli effettuati comportino l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati.
6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni, presentarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. Il Comune, decorso il termine di 30 giorni assegnati, provvede a emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata comunicazione, compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
8. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso ed ai quattro precedenti.

Art. 20 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

1. Il Comune provvede, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti sulla base delle modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 21 - PENALITA'

1. La violazione delle norme di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione di penalità determinate dalla Giunta Comunale secondo valori minimi e massimi per le seguenti fattispecie:
 - tardiva presentazione della comunicazione;
 - infedele dichiarazione,
 - omessa dichiarazione,
 - mancata restituzione di questionari finalizzati all'istruttoria di accertamento.

Il funzionario responsabile adotterà le proprie determinazioni, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta Comunale, avuto riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione commessa, nonché alla sua condizione economica.

2. Il mancato pagamento nei termini indicati in fattura, che non dovranno essere comunque inferiori a quindici giorni dal ricevimento della stessa, comporterà l'applicazione, sugli importi fatturati, degli interessi di mora al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.
3. Le penalità sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
4. Per le violazioni del regolamento non espressamente contemplate nella tabella precedente ci si avvale del principio dell'analogia.



Art. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della Tariffa effettuate dal Comune, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria in capo al Comune e per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal Regolamento.

Art. 23 – IL TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 - comma 1 - lettera p) – del D.lgs 196/2003 viene effettuato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli art. 19 e art. 30 del D.lgs 196/2003
5. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.lgs 196/2003 non è obbligatorio, ai sensi della lettera a) e c) dell'art. 24 del D.lgs 196/2003, nei seguenti casi:
 - a) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
 - b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ferme restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
 7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
 8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 24 - TRIBUTO AMBIENTALE

Il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n.504/1992, fino a nuove disposizioni, viene riscosso congiuntamente alla Tariffa di Igiene Ambientale e riversato alla Provincia di VERONA, al netto della commissione di legge, secondo scadenze e modalità disciplinate da apposito accordo con l'Amministrazione provinciale.

Art. 25 - CONTENZIOSO

In caso di controversia il Comune è tenuto ad esperire tentativo di conciliazione qualora l'utente si rivolga all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2005. Dalla medesima data, il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicabile solo per la definizione dei rapporti tributari sorti entro il 31.12.2004 e riferiti alla TARSU.
2. In fase di primo esercizio sperimentale, al fine di dare gradualità al passaggio TARSU – TIA, per le utenze non domestiche, la tariffa al metro quadrato dovrà essere contenuta entro il 140 per cento della tassa applicata alla stessa tipologia di utenza nell'anno 2004 ai fini TARSU; per le utenze domestiche con nucleo familiare superiore a due componenti si procederà alle seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa finale:
 - abitazioni di dimensioni fino a 50 metri quadrati riduzione del 20%;
 - abitazioni di dimensioni da 51 a 150 metri quadrati riduzione del 10%.
- 3 – Per i successivi esercizi, il consiglio comunale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e tenuto conto del piano finanziario per l'anno relativo, potrà disporre la modifica di tali riduzioni fino al loro completo allineamento alle tariffe derivanti dal metodo normalizzato come da Dpr n. 155/99



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

Art. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158.